



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2018, proposto da:

Filippo Miroddi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Mania e Carmelo Anzalone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mania sito in Catania, al Corso Italia n. 46;

***contro***

Comune di piazza Armerina, rappresentato e difeso dall'Avvocato Felice Alberto Giuffrè, con domicilio ex art 25 c.p.a.;

***nei confronti***

Aura Filetti, Diego Strazzante, Giuseppe Gagliano, Lorenzo Amore, Anna Zagara, Salvatore Cimino, Deborha Zanerolli, Modestino Mauro Anzaldi, Epifanio Di Salvo, Marco Incalcaterra, Vincenzo Pafumi lauretta, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Gargano, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

Antonino Cammarata, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Milazzo, con domicilio ex art 25 c.p.a.;

*per l'annullamento*

- dei risultati elettorali relativi all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Piazza Armerina (EN) tenutasi il 10 giugno 2018 (primo turno) e il 24 giugno 2018 (turno di ballottaggio) e della proclamazione dell'elezione del signor Antonino Cammarata alla carica di Sindaco avvenuta il 25 giugno 2018 e dei signori Aura Filetti, Diego Strazzante, Giuseppe Gagliano, Vincenzo Pafumi Lauretta, Lorenzo Amore, Anna Zagara, Salvatore Cimino, Deborha Zanerolli, Modestino Mauro Anzaldi, Calogero Cursale, Concetto Arancio, Epifanio Di Salvo, Francesco Leandro Alberghina, Maria Sabrina Falcone, Marco Incalcaterra e Mauro Valerio Di Carlo alla carica di Consiglieri Comunali avvenuta il 26 giugno 2018;

- nonché: a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale redatto all'esito del primo turno della predetta elezione; b) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Elettorale per il turno di ballottaggio della predetta elezione; c) dei verbali e delle tabelle di scrutinio delle sezioni numero 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 28; d) del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di Sindaco in tutte le sezioni elettorali; e) delle decisioni dei seggi elettorali relative all'attribuzione ovvero all'annullamento di tutte le schede (e dei relativi voti); f) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati;

nonché per la conseguente correzione dei risultati elettorali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di tutte le parti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Parte ricorrente ha adito l'intestata Sezione chiedendo l'annullamento degli atti di cui in epigrafe allegando, a tal fine, quanto segue:

che in data 10 giugno 2018 si teneva a Piazza Armerina il primo turno delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, cui partecipavano 8 candidati alla carica di Sindaco e 17 liste di candidati al Consiglio Comunale ad essi collegate (precisamente: il candidato Sindaco Filippo Miroddi collegato alle liste numero 3 "Miroddi Sindaco" e numero 9 "La Città che Amiamo"; il candidato Sindaco Giuseppe Maniscalco collegato alla lista numero 16 "Movimento 5 Stelle"; il candidato Sindaco Fabrizio Flavio Floridiano Tudisco collegato alle liste numero 2 "Piazza Alzati", numero 5 "Fratelli d'Italia", numero 11 "Riscriviamo Piazza Armerina" e numero 12 "Voltiamo Pagina"; il candidato Sindaco Antonino Cammarata collegato alle liste numero 4 "Forza Italia", numero 6 "Diventerà Bellissima" e numero 17 "Piazza 2 punto zero; il candidato Sindaco Marco Giuseppe Di Dio Datola collegato alle liste numero 13 "Per Piazza Armerina" e numero 15 "Marco Di Dio Datola Sindaco"; il candidato Sindaco Salvatore Paride Alfarini collegato alla lista numero 8 "Piazza Bene Comune"; il candidato Sindaco Rosario Carnazzo collegato alla lista numero 14 "Partito Comunista"; il candidato Sindaco Mauro Valerio Di Carlo collegato alle liste numero 1 "Cambia Piazza", numero 7 "Patto per la Città" e numero 10 "Mauro Di Carlo Sindaco");

che dalla lettura del verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale era risultato che i candidati alla carica di Sindaco, all'esito del predetto primo turno elettorale, avevano conseguito, nell'ordine, i seguenti voti: Mauro Valerio Di Carlo: 2694 voti; Antonino Cammarata: 2017 voti; Filippo Miroddi: 1989 voti; Fabrizio Flavio Floridiano Tudisco: 1926 voti; Marco Giuseppe Di Dio Datola: 1661 voti; Salvatore Paride Alfarini: 904 voti; Giuseppe Maniscalco: 343 voti; Rosario Carnazzo: 149

voti;

che non avendo alcun candidato alla carica di Sindaco conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi, l'Ufficio Centrale ammetteva al ballottaggio i due candidati che, sulla base dei riportati risultati avevano conseguito il maggior numero di voti e precisamente i candidati Mauro Valerio Di Carlo (2694 voti) e Antonino Cammarata (2017 voti), restando quindi egli escluso essendogli stati erroneamente attribuiti solo 1989 voti, appena 28 voti in meno del secondo candidato asseritamente più votato;

che all'esito delle operazioni di ballottaggio, svoltesi il 24 giugno 2018, il controinteressato Antonino Cammarata veniva proclamato eletto alla carica di Sindaco.

In ragione di quanto sinteticamente esposto parte ricorrente deduceva il seguente motivo di gravame: "Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute: nel Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960 numero 3, come successivamente modificato ed integrato - nella legge regionale 26 agosto 1992 numero 7 recante Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali - nella legge regionale 15 settembre 1997 numero 35 recante Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale -- Violazione degli articoli 48 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di presupposti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti".

In particolare, articolava il suddetto motivo di gravame nei seguenti profili di illegittimità:

a) che non gli erano state attribuite 59 schede, e relativi voti, in cui i rispettivi elettori avevano apposto il segno di preferenza sul simbolo della lista "Miroddi Sindaco" collegata al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nonché su quello di altra lista collegata ad altro candidato alla carica di Sindaco con indicazione del voto di

preferenza per candidati consiglieri di quest'ultima, senza apporre alcun segno sul nominativo prestampato di uno dei candidati alla carica di Sindaco. In queste ultime schede, infatti, la volontà dei rispettivi elettori era stata, più propriamente, quella di votare in maniera disgiunta esprimendo la preferenza quanto all'elezione del Sindaco per il candidato Filippo Miroddi collegato alla lista civica "Miroddi Sindaco" e quanto all'elezione del Consiglio Comunale per i candidati consiglieri di una lista collegata ad altro candidato Sindaco;

b) che erano state viceversa illegittimamente annullate 43 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nelle quali i rispettivi elettori, quanto all'elezione del Sindaco, avevano scritto di loro pugno il nominativo del candidato Sindaco Miroddi all'interno dello spazio senza apporre alcun segno sui nominativi prestampati dei candidati alla carica di Sindaco ad esso opposti. In tal senso, non solo il principio del favor voti deducibile dal sistema normativo complessivo ma altresì la giurisprudenza amministrativa, per la quale "non possono essere ritenute nulle le schede, conteggiate a favore del candidato Sindaco poi eletto, nelle quali il nome di quest'ultimo è stato vergato a mano, in applicazione del principio, pacifico, secondo il quale costituisce motivo di annullamento del voto il segno che dimostra univocamente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, e la vergatura a mano del nome del candidato costituisce, di norma, espressione meramente rafforzativa" (cfr., Consiglio di Stato, Sezione III, 23 gennaio 2017 numero 275);

c) che nella sezione n. 16 erano state altresì illegittimamente annullate 2 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui l'elettore aveva scritto di suo pugno il nominativo del candidato Sindaco Miroddi in corrispondenza delle liste collegate al candidato Sindaco Antonino Cammarata senza apporre alcun segno sui nominativi prestampati dei candidati alla carica di Sindaco;

d) che erano state illegittimamente annullate complessivamente 14 schede, in

relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui i rispettivi elettori avevano, ad esempio, apposto il segno di preferenza sul riquadro contenente il nominativo prestampato del candidato Sindaco Miroddi ovvero apposto il segno di preferenza su più liste concorrenti all'elezione del Consiglio Comunale collegate ad altri candidati alla carica di Sindaco, non essendovi viceversa alcun dubbio sulla validità del voto espresso a favore del candidato Sindaco Miroddi;

e) che nella sezione n. 18, erano state illegittimamente annullate ulteriori 4 schede, in relazione alle quali andavano assegnati altrettanti voti al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nelle quali l'elettore, senza esprimere alcuna preferenza per candidati alla carica di Sindaco opposti al ricorrente, aveva invece apposto il segno di preferenza sulla lista "Miroddi Sindaco" collegata al candidato Sindaco Miroddi e scritto il nominativo di candidati consiglieri della predetta lista in corrispondenza del simbolo di lista anch'essa collegata allo stesso Miroddi ovvero scritto il nominativo, oltre che di candidati consiglieri della predetta lista, anche di candidati consiglieri di altre liste non votate; ovvero tanto in corrispondenza della lista d'appartenenza dei predetti candidati quanto in corrispondenza dell'altra lista collegata allo stesso Miroddi "La città che amiamo". Annullamento illegittimo poiché anche in tali fattispecie non sussisteva alcun dubbio sulla validità del voto espresso a favore del candidato Sindaco Miroddi (tant'è che le schede in questione dovevano comunque certamente ritenersi valide con riferimento all'espressione del voto per l'elezione del Consiglio Comunale e quindi, a fortiori, in relazione all'elezione del Sindaco);

f) che nella sezione n. 28 era stata illegittimamente annullata 1 scheda, in relazione alla quale andava assegnato 1 voto al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui l'elettore aveva apposto il segno di preferenza per il candidato Sindaco Miroddi mediante un solo segno obliquo sul riquadro contenente il suo nominativo prestampato, piuttosto che mediante due segni obliqui tra loro intersecantisi a formare un crocesegno, esprimendo poi, quanto al Consiglio Comunale, la

preferenza per i candidati di opposto genere Contrafatto e Vitali appartenenti alla lista “Miroddi Sindaco”;

g) che nella sezione n. 19 era stata annullata 1 scheda, in relazione alla quale andava assegnato 1 voto al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui pur avendo l'elettore apposto il segno di preferenza sul riquadro contenente il nominativo prestampato del candidato Sindaco Miroddi, era stata tuttavia annullata in quanto l'elettore aveva altresì sfregato la matita copiativa nella parte inferiore della scheda, forse perché non scriveva;

h) nella sezione n. 22 era stata annullata 1 scheda, in relazione alla quale andava assegnato il voto al candidato Sindaco Filippo Miroddi, in cui l'elettore aveva apposto il segno di preferenza sul riquadro contenente il nominativo prestampato del candidato Sindaco Miroddi scrivendo altresì i nominativi dei candidati consiglieri appartenenti alla predetta lista, perché il seggio avrebbe appurato che l'elettore medesimo l'avrebbe fotografata. Ciò in quanto la determinazione del seggio elettorale della sezione era in contrasto con il precedente giurisprudenziale per cui “...qualora il votante proceda a fotografare (nella specie, mediante telefono portatile) la scheda elettorale con il voto da lui apposto, può desumersi in astratta ipotesi, la sua volontà di far conoscere a terzi la propria espressione del voto, ma se ciò non comporti l'inserimento di segni particolari di riconoscimento sulla scheda stessa, il voto deve ritenersi valido...” (Consiglio di Stato - Sezione V, 3 febbraio 2006 numero 459).

In definitiva, per quanto esposto, gli erano stati illegittimamente sottratti ben 125 voti, i quali aggiunti ai 1989 voti già attribuiti dall'Ufficio Elettorale, gli consentivano di ottenere un totale di 2114 tale da collocarlo al secondo posto della graduatoria dei candidati alla carica di Sindaco all'esito del primo turno, superando il candidato Antonino Cammarata, cui erano stati attribuiti 2017 voti totali, con conseguente diritto del ricorrente all'ammissione al secondo turno elettorale al posto di quest'ultimo, illegittimamente proclamato eletto alla carica di Sindaco

all'esito di un ballottaggio cui non avrebbe dovuto partecipare.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione locale resistente deducendo, *ex adverso*, quanto segue:

- 1) l'inammissibilità del ricorso in quanto meramente esplorativo;
- 2) nel merito, l'infondatezza del ricorso atteso che non ricorreva alcuna violazione e/o falsa applicazione delle molteplici disposizioni dedotte dalla parte ricorrente. L'amministrazione resistente esponeva le proprie ragioni, alle quali si rinvia, puntualmente seguendo l'ordine dei motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

Si costituivano altresì in giudizio i controinteressati proponendo, in sostanza, le medesime deduzioni, processuali e di merito, esposte dalla amministrazione resistente.

## DIRITTO

All'udienza del 12.12.2018 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Quanto al primo profilo di gravame, di cui alla lettera a) – avente ad oggetto n. 59 schede nelle quali i rispettivi elettori avevano apposto il segno di preferenza sul simbolo della lista "Miroddi Sindaco" collegata al candidato Sindaco Filippo Miroddi, nonché su quello di altra lista collegata ad altro candidato alla carica di Sindaco con indicazione del voto di preferenza per candidati consiglieri di quest'ultima, senza apporre alcun segno sul nominativo prestampato di uno dei candidati alla carica di Sindaco - non risulta convincente l'argomentazione per cui nonostante il voto disgiunto sarebbe chiara la volontà dei relativi elettori di votare Sindaco il Maroddi perché "la lista "Miroddi Sindaco", nel contrassegno e nella denominazione, riportava stampato il nominativo del candidato Sindaco Filippo Miroddi in grande evidenza e con forte prevalenza rispetto agli altri elementi grafici" atteso che già il voto per liste collegate a candidati a Sindaco ma opposte denota una non univoca volontà quanto a quest'ultimo nonostante la



denominazione del simbolo. In tal senso anche la ratio dell'articolo 3 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 17, che al fine di evitare equivoci disciplina, ai fini della elezione del Sindaco, una modalità di voto massimamente semplificata, quale la mera apposizione di "segno nel relativo rettangolo" prestampato.

Relativamente al secondo profilo di gravame di cui alla lettera b) – avente ad oggetto l'illegittimo annullamento di n. 43 schede in cui i rispettivi elettori, quanto all'elezione del Sindaco, hanno scritto di loro pugno il nominativo del candidato Sindaco Miroddi all'interno dello spazio che ricomprende il rettangolo indicante le sue generalità e i simboli delle liste al medesimo collegate, senza apporre alcun segno sui nominativi prestampati dei candidati alla carica di Sindaco ad esso opposti" – deve rilevarsi che tale modalità di voto costituisce, con alto grado di probabilità prossimo alla certezza, tenuto conto anche del numero delle schede coinvolte nella fattispecie, formalità utilizzata per farsi riconoscere, in violazione quindi dell'art. 38 del T.U. per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana n. 9 del 1960. Senza tacere, *ad adiuvandum* che - come detto - per il Sindaco la normativa di riferimento stabilisce una modalità di voto mediante mero contrassegno sul nome per come indicato sulla scheda elettorale perché più intuitiva e semplice in assoluto, qualunque sia il livello di alfabetizzazione dell'elettore.

L'infondatezza dei due citati motivi assorbe gli altri profili proposti contro le restanti schede (pari complessivamente a 23 voti) perché in ogni caso non sufficienti a colmare il divario di 28 voti.

In definitiva, in ragione di quanto il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Attesa, tuttavia, la particolarità della vicenda si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania

(Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato per le ragioni esposte in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Francesco Elefante, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Elefante**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Brugaletta**

**IL SEGRETARIO**